



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 2112

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI QUATTRO MESI DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. LUCA MICCONO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 e successive modificazioni (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 7415 del 28 settembre 1993 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Luca Miccono, nato a Torino (TO) il 13 aprile 1966;

VISTA la nota del 10 gennaio 2022 (prot. n. 1632 dell'11 gennaio 2022), con cui Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte irregolarità da parte del Sig. Luca Miccono, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le successive note del 14 gennaio 2022 (prot. n. 2534 di pari data) e del 31 gennaio 2022 (prot. n. 5902 di pari data), con cui Banca Mediolanum S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriori informazioni e documenti relativi all'operato del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 13 luglio 2022 (prot. n. 45688/22), notificata in data 1° ottobre 2022, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Luca Miccono, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:

- art. 158, comma 1, per non aver osservato gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, in particolare, per aver:
 - acquisito, anche temporaneamente e mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza della clientela;
 - comunicato alla clientela informazioni non rispondenti al vero;
- art. 159, comma 7, per aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela.

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Luca Miccono non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione finale trasmessa al Comitato di Vigilanza in data 13 gennaio 2023 (prot. n. 3007 di pari data), con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti sopracitati e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Luca Miccono le menzionate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 4 e 5 del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione della disponibilità di somme di pertinenza della clientela e di comunicazione al cliente di informazioni non rispondenti al vero;
- per la violazione relativa all'utilizzo di codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente *ex art.* 159, comma 7, del Regolamento Intermediari non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l'altro, della relativa gravità, che nella fattispecie risulta non irrilevante, anche in considerazione del fatto che la condotta in parola era correlata alle ulteriori violazioni commesse;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore. Nel caso di specie, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall'Albo, in considerazione del fatto che la condotta complessivamente posta in essere dal consulente risulta avere natura episodica, essendo stata realizzata una singola operazione ai danni di un solo cliente, per una somma di denaro di moderato importo;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Luca Miccono a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Luca Miccono, nato a Torino (TO) il 13 aprile 1966, è sospeso per un periodo di quattro mesi dall'Albo unico dei Consulenti Finanziari ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 25 gennaio 2023

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Mauro Maria Marino